



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Antonio Agrò

- Presidente -

Domenico Carcano

Anna Petruzzellis

- Relatore -

Pierluigi Di Stefano

Emanuele Di Salvo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. VL, nata a Gropello Cairoli il X /1965, quale parte civile, avverso la sentenza del 14/11/2014 della Corte di appello di Genova emessa nei confronti di

SAM nato a Genova il X /1958

visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile;

udito l'avv. Cristina Conti, per S che ha sollecitato il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/11/2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Sanremo di quella città emessa il 13/12/2013 nei confronti di SAM, ne ha disposto l'assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 570 cod. pen. contestata con riferimento all'abbandono morale e materiale sviluppatosi dal 1991 in permanenza fino alla data della pronuncia di primo grado in danno del figlio minore, per insussistenza del fatto.

2. Il difensore della parte civile VL ha proposto ricorso con il quale si denuncia difetto assoluto di una motivazione che dia conto dell'analisi di tutti gli elementi raccolti nel corso del giudizio, e della confutazione delle opposte conclusioni del primo giudice.

Si rileva inoltre la contraddittorietà della motivazione ove si limita a richiamare contribuzioni saltuarie dell'interessato, senza porle in relazione sia al

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto  disposto d'ufficio  a richiesta di parte  imposto dalla legge

Sent. n. sez. 1107

UP-09/09/2015

R.G.N. 22328/2015



lungo periodo di inadempimento, che alla loro modesta entità, per di più riconoscendo che tale parziale contribuzione risulta a sua volta documentata solo in parte.

Si contesta inoltre la rilevanza, al fine della configurazione del reato, della determinazione in sede civile dell'assegno in favore del minore, stante l'interdipendenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione civile e del reato, dovendo questo intendersi presente tutte le volte in cui, in favore del minore, non siano state riconosciute somme congrue alla soddisfazione dei bisogni di vita.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve preliminarmente ricordarsi che il reato di cui all'art. 570 comma 2 cod. pen. contestato all'interessato si realizza, nell'ipotesi di omessa contribuzione in favore del minore, pur assenza di una specifica dimostrazione dello stato di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del creditore di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, salva la possibilità dell'obbligato di dimostrare, in senso opposto, la diretta accessibilità di questi a mezzi di sostentamento autonomi.

Nel caso di specie, ove, a fronte dell'articolata argomentazione del giudice di primo grado che ha fatto riferimento ad un costante inadempimento dell'interessato al suo dovere contributivo, persistente nel tempo, il giudice d'appello in maniera apodittica ha fatto richiamo all'idoneità di sporadici e parziali versamenti ad escludere l'elemento costitutivo del reato, senza considerare l'ampio arco temporale in cui si è sviluppato l'inadempimento, né verificare se, ciò non ostante, tali parziali contribuzioni possano aver escluso, nel concreto, lo stato di bisogno per tutto il periodo contestato, elemento che solo avrebbe potuto condurre alla pronuncia assolutoria.

Sotto tale profilo si rileva, a confutazione di quanto espresso dalla difesa dell'interessato all'odierna udienza, che nessun pregio può assumere la considerazione dell'intervenuta contribuzione della madre e dei suoi parenti a scongiurare lo stato di indigenza del minore, atteso che, pacificamente, gravando l'obbligo di mantenimento su entrambi i genitori, l'intervento di uno dei due, o di terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente dalla responsabilità penale. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti

mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore. (principio pacifico; da ultimo Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, P.C in proc. S, Rv. 261871).

Né in alcun modo la pronuncia impugnata risulta fondata sull'accertamento di una impossibilità ad adempiere, non dovuta a condotta volontaria dell'interessato, l'unica idonea ad escludere la sussistenza del reato (sul punto Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515).

5. Per l'effetto, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio del procedimento al giudice d'appello competente per valore in sede civile.


### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Così deciso il 09/09/2015

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Antonio Agrò

